



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23029

Data: 30/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 19/10/2023 relativo all'incontro (23051) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odeggar - Asiago - Asiago (VI) il 18/10/2023 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e Padova / Zoldo U19 (678).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Diffida inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)

Nel rapporto arbitrale si segnala che veniva assegnato ai direttori di gara uno spogliatoio in comune con i giocatori della squadra di casa. In particolare erano all'interno presenti atleti che, terminato l'allenamento, si stavano cambiando, unitamente a giocatori della categoria Under 19 che si stavano preparando, in vista della gara che avrebbe avuto imminente inizio.

Soltanto 10' prima dell'inizio della partita, lo spogliatoio veniva messo a completa disposizione degli arbitri.

Inoltre i roster delle squadre e il foglio partita compilato venivano consegnati ai direttori di gara soltanto 2 minuti prima dell'inizio della gara, quando gli arbitri stavano già per entrare in campo, e conseguentemente veniva di fatto impedito agli stessi di effettuare i controlli necessari.

Ciò premesso, quanto segnalato evidenzia una situazione di grave disagio patita dagli arbitri, non essendo stata ad essi garantita la disponibilità di uno spogliatoio idoneo a tutelare, anche minimamente, le esigenze di riservatezza e sicurezza, per di più nella fase delicata del pre-partita, ovvero proprio quando è necessario per i direttori di gara l'acquisizione della massima concentrazione, indispensabile al fine di garantire il migliore servizio possibile sul campo di gara.

In particolare, poi, appare davvero inaccettabile la messa a disposizione dei direttori di gara di uno spogliatoio da condividere con atleti della squadra di casa (ovviamente nulla sarebbe cambiato se si fosse trattato di tesserati della compagine ospite), che poco dopo sarebbero scesi in campo per la disputa della partita che quelli stessi arbitri avrebbero diretto!

Posto che incombe sulla società organizzatrice dell'evento sportivo l'obbligo di mettere a disposizione della squadra ospite e degli arbitri, locali e spogliatoi adeguati e confortevoli, la società **Asiago Junior 1935** è ritenuta, nel caso di specie, responsabile dei gravi disagi segnalati dai direttori di gara e pertanto la stessa viene **invitata e diffidata** ad evitare in futuro il verificarsi di analoghi gravi inconvenienti, con **avvertimento** che, in caso di reiterazione del segnalato illecito comportamento, incorrerà in sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi